

Proposta di provvedimento amministrativo n. 234/9^

RELAZIONE

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006, e che l'Italia ha ratificato con Legge 3 marzo 2009 n. 18, riconosce la Lingua dei Segni ed oltre 44 nazioni nel mondo, hanno già ufficializzato una propria Lingua dei Segni.

In Italia i cittadini audiolesi sono circa cinque milioni, di cui almeno 60 mila sordi prelinguali per i quali l'apprendimento della lingua parlata è particolarmente complesso e richiede anni di terapia logopedia.

Per consentire la piena integrazione dei soggetti audiolesi nella società civile e per garantire loro i diritti di uguaglianza previsti dalla Costituzione è necessario che il Parlamento Italiano riconosca per legge la Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Non si tratta soltanto di una conquista di civiltà.

La Lingua Italiana dei Segni infatti, rappresenta è vero, uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini nati sordi che possono acquisirne le modalità visive e gestuali in maniera semplice e spontanea tale da consentire loro un più semplice ed immediato inserimento nel mondo della scuola e, successivamente, nell'ambito lavorativo e dei rapporti interpersonali.

Ma il riconoscimento della Lis è fondamentale soprattutto per consentire a questa categoria di cittadini di rapportarsi in maniera equa ed efficace con la pubblica amministrazione.

La presente proposta normativa rispecchia il testo licenziato il 16 marzo scorso in Commissione Affari Istituzionali del Senato, a margine di una lunga trattazione che ha consentito di unificare e sintetizzare i numerosi, analoghi, progetti di legge depositati in Parlamento nella XVI Legislatura la cui conclusione anticipata ha determinato l'interruzione dell'iter procedurale di approvazione anche da parte della Camera dei Deputati.

Essa si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 sancisce l'impegno della Repubblica a rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, in armonia con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009. Viene poi stabilito che, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1991, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno, del 18 luglio e del 18 novembre 1988, nonché della citata Convenzione delle Nazioni Unite, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso, promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, e attribuendo ad essa le garanzie e tutele conseguenti al citato riconoscimento.

L'articolo 2 prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 104/1992, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

Spetta ai regolamenti di:

- definire le modalità degli interventi diagnostici precoci per i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni;
- determinare le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, e promuovere sia nei corsi di laurea che nella formazione post-universitaria l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti della LIS e delle altre tecniche idonee promuovere la comunicazione delle persone sorde;
- promuovere l'utilizzazione della LIS in sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- stabilire ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde la piena applicazione norme della legge n.104/1992 relative, tra l'altro, al diritto

all'educazione e all'istruzione, all'integrazione scolastica, alla formazione professionale e all'integrazione lavorativa.

L'articolo 3 pone la clausola di invarianza degli oneri finanziari stabilendo che le pubbliche amministrazioni provvedano alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 1

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso, promuovendo altresì l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione. Nella Provincia autonoma di Bolzano la LIS è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

- b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
- c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;
- d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
- e) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
- f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;
- g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3
(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.